Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 247**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 ottobre 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1402.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio Seminario Messicano, con sede in Roma.

N. 1402. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio Seminario Messicano, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1403.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Francesco delle Monache Clarisse, con sede in Todi (Perugia).

N. 1403. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Francesco delle Monache Clarisse, con sede in Todi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1404.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia al Fortino, nel comune di Catania.

N. 1404. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Lucia al Fortino, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1405.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Esemon di Sotto del comune di Enemonzo (Udine).

N. 1405. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, in frazione Esemon di Sotto del comune di Enemonzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1406.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Brigida, in frazione Urbiano del comune di Mompantero (Torino).

N. 1406. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Susa in data 16 febbraio 1962, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Brigida in frazione Urbiano del comune di Mompantero (Torino), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta Vicaria.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Como n. 12769 datata 22 giugno 1962, con la quale si prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il sig. Galli Pio membro della suddetta Commissione quale rappresentante dei lavoratori con il sig. Riva Giovanni;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Riva Giovanni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del signor Galli Pio, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5519)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1962.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli n. 5059 datata 22 giugno 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè destinati ad altri incarichi, il prof. Ottomano Otello e il rag. La Saponara Mario, rispettivamente presidente e vice presidente della suddetta Commissione con i dottori Pianese Achille e Porzio Goffredo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pianese Achille, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, e il dott. Porzio Goffredo vice direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli in sostituzione dei dottori Ottomano Otello e La Saponara Mario destinati ad altri incarichi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(5517)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona n. 11688 datata 27 giugno 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, per dimissioni volontarie, il dott Scatà Armando, membro della suddetta Commissione in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona, con il dott. De Tomi Valerio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott De Tomi Valerio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Verona, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona in sostituzione del dottor Scatà Armando dimessosi volontariamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(5518)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1962.

Modificazione del contingente di baccalà stabilito con decreto ministeriale 16 marzo 1962 ammesso in esenzione da dazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 marzo 1962 che determina l'ammontare dei contingenti tariffari per lo stoccafisso e il baccalà e i filetti di stoccafisso e baccalà ammessi in esenzione daziaria per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962;

Decreta:

Art. 1

Il contingente di baccalà ammesso in esenzione daziaria, fissato per l'anno 1962 in tonnellate 27.000 col decreto ministeriale 16 marzo 1962, è elevato a tonnellate 37.000 per lo stesso periodo di tempo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(5475)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1011 del 27 settembre 1962. Prezzi dei carboni fossili

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1011 del 27 settembre 1962, ha adottato la seguente decisione.

I) PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 960 del 15 dicembre 1961, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secodarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:	
pezzatura da 60 a 80 mm.	L. —
pezzatura da 40 a 60 mm.	» 11.990
pezzatura da 20 a 40 mm.	» 11.380
pezzatura da 10 a 20 mm.	» 10.430
2. *Carboni bituminosi*:	
A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	L. 9.030
minuti da coke	» 8.500
B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke):	
pezzatura grigliato in miniera	L. 9.030
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	» 8.010
C) *Alte materie volatili*:	
carbone da gas	L. 8.110
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:	
imbarcato ad Hampton Roads	» 8.350
tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine)	» 7.830
3. *Coke di petrolio*	L. 13.500

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:	
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.)	L. —
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	» —
2. *Carbone da vapore e da forno*:	
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):	
grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.)	L. —

CARBONE POLACCO

(Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L. 8.310
Granitello (da 16 a 31 mm.)	» 6.530
Granitello (da 8 a 16 mm.)	» 6.410
Minuto	» 5.770

CARBONE CECOSLOVACCO

		Via mare	Via terra
Pezzatura oltre 30 mm.	L.	8.310	8.090
Pezzatura 10/30 mm.	»	6.470	6.160

L'importazione via terra è riferita a merce resa franco vagone non sdoganato e non ricarteggiato alla stazione di Poggioreale (Trieste).

CARBONI RUSSI

(cif Adriatico e Tirreno)

1. *Antracite*:	
pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25 % di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 13.990
piselio (da 13 a 25 mm.)	» 11.470
minuto	» 7.660.
2. *Carbone da gas*	L. 7.030

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.)	L. 11.410

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi	L. —

II) QUOTA SPESE SBARCO CARBONI
(seguito provvedimento n. 960 del 15 dicembre 1961)

A modifica del provvedimento n. 770 del 7 marzo 1959 è fissata come appresso la quota di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Genova . . . L. 850 a tonnellata

(5590)

Provvedimento n. 1012 del 27 settembre 1962. Cassa conguaglio per le tariffe elettriche: messa in liquidazione

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1012 del 27 settembre 1962, ha adottato la seguente decisione.

CASSA CONGUAGLIO PER LE TARIFFE ELETTRICHE MESSA IN LIQUIDAZIONE

Con decorrenza dal 1° novembre 1962 viene disposta, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, la messa in liquidazione della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, istituita con il provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 dello stesso mese ed anno.

Ai sensi dello stesso articolo sarà provveduto, da parte del Ministero del tesoro, alla nomina dei liquidatori che andranno a sostituire il Comitato di gestione della predetta Cassa conguaglio istituito con il provvedimento n. 368 del 21 maggio 1953.

(5591)

Provvedimento n. 1013 del 27 settembre 1962. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della distribuzione.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1013 del 27 settembre 1962, ha adottato la seguente decisione.

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Integrazioni nel settore della distribuzione

A seguito delle domande presentate dalle imprese distributrici interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961 ed al provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, allo scopo di ottenere le integrazioni per l'energia venduta nel settore di massa e nel settore della illuminazione privata, previste ai punti 1) e 2) del paragrafo *B*) del Cap. I dello stesso provvedimento n. 962, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertate le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, ha disposto, per le aziende appresso indicate, le seguenti integrazioni a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per ogni kWh venduto in ciascuno dei due settori considerati.

1. *Integrazioni definitive per il periodo* 1° *settembre-31 dicembre* 1961.

a) Imprese distributrici che immettono in rete annualmente più di 40 milioni di kWh:

	Settore illuminazione privata L. a kWh	Settore di massa L. a kWh
	—	—
1. Società Bellunese di Elettricità Belluno	2,24400	zero
2. Società Idroelettrica Alto Savio Roma	8,70672	1,16339
3. Unione Esercizi Elettrici Roma	4,62264	0,38902
4. Società Elettrica della Campania Napoli	7,04616	0,86612
5. Società Lucana di Elettricità Napoli	17,81736	1.73224
6. Società Generale Pugliese di Elettricità Napoli	8,30280	0,90649
7. Società Elettrica delle Calabrie Napoli	14,13720	1,05696
8. Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo	zero	1,08632
9. Azienda Elettrica Municipale di Macerata Macerata	7,00128	zero
10. Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna Cagliari	13,41912	1,89739

b) Imprese distributrici che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di kWh (escluse quelle di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo *B*).

	Settore illuminazione privata L. a kWh	Settore di massa L. a kWh
	—	—
1. Azienda Elettrica Agordina Agordo (Belluno)	17,23013	1,22816
2. Azienda Elettrica Municipale di Imola Imola	zero	0,01616
3. Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni Napoli	17,72383	1,78568

2. *Acconti sulle integrazioni spettanti per il* 1962.

A favore delle seguenti imprese viene consentita la corresponsione di acconti bimestrali per il 1962 a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche per ogni kWh venduto nei settori di massa e di illuminazione privata, nella misura pari a 0,85 delle aliquote definitive indicate nei precedenti paragrafi *a*) e *b*):

a) Imprese distributrici che immettono in rete annualmente più di 40 milioni di kWh:
Società Idroelettrica Alto Savio Roma;
Unione Esercizi Elettrici Roma;
Società Elettrica della Campania Napoli;
Società Lucana di Elettricità Napoli;
Società Generale Pugliese di Elettricità Napoli;
Società Elettrica delle Calabrie Napoli;
Società Generale Elettrica della Sicilia Palermo;
Azienda Elettrica Municipale di Macerata Macerata;
Azienda Generale di Elettricità per la Sardegna Cagliari.

b) Imprese distributrici che immettono in rete annualmente fino a 40 milioni di kWh (escluse quelle di cui ai punti 3) e 4) del paragrafo *B*).
Azienda Elettrica Agordina Agordo (Belluno);
Società Elettrica Bonifiche ed Irrigazioni Napoli.

(5592)

Provvedimento n. 1014 del 27 settembre 1962. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della produzione.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1014 del 27 settembre 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale prezzi.

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della produzione.

A seguito della domanda presentata dalla Società Terni in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertate le condizioni previste dal provvedimento stesso, ha disposto l'ammissione della Società Terni alla integrazione a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, fissando le aliquote nella seguente misura:

a) L. 1,62 come *aliquota definitiva da corrispondersi per* ogni kWh prodotto nel periodo 1° settembre-31 dicembre 1961 al netto dei consumi interni, dai seguenti impianti: Posta; Canetra; Monte Argento; Recentino; Provvidenza: San Giacomo; Montorio; Villa Santa Maria (quest'ultimo per la quota parte del 50 %;

b) L 1,385 come aliquota provvisoria a titolo di acconto sul contributo definitivo che risulterà spettante per l'anno 1962, da applicarsi alla complessiva produzione bimestrale effettuata dagli impianti sopra indicati, purchè nei limiti dell'85 % della produzione che i medesimi impianti hanno effettuato negli stessi periodi del 1959, detratti i consumi interni.

(5593)

Provvedimento n. 1015 del 27 settembre 1962. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche: integrazioni nel settore della distribuzione: domande respinte.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1015 del 27 settembre 1962, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale prezzi.

Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche Integrazioni nel settore della distribuzione: domande respinte.

A seguito delle domande presentate dalle imprese distributrici interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 962 del 15 dicembre 1961 ed al provvedimento n. 1000 del 25 maggio 1962, allo scopo di ottenere le integrazioni per l'energia venduta nel settore di massa e nel settore della illuminazione privata, previste ai punti 1) e 2) del paragrafo *B*) del cap. I dello stesso provvedimento n. 962, il Comitato interministeriale dei prezzi, accertato che per le imprese appresso elencate non ricorrono tutte le condizioni stabilite dai citati provvedimenti, ha disposto di respingere le domande delle imprese stesse per i motivi rispettivamente indicati.

a) Le seguenti aziende non hanno presentato la prescritta documentazione:
Azienda Elettrica Crespi Bergamo; Società Elettrica Sarda Cagliari; Impresa Elettrica di Riccione Varese; Forza Elettrica Valeggio sul Mincio Verona; Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Ponte Arche (Trento); Società Idroelettrica Valcanale Udine; Consorzio Acquedotto della Lessinia - Verona; Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del comune di Verona Verona; Società Idroelettrica La Lucense - Lugo Veronese (Verona).

b) Le seguenti aziende vendono all'utenza diretta fino a 30 kW meno del 10 % dell'immesso in rete:
Società Gaetano Marzotto & Figli Valdagno (Vicenza); Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine.

c) La seguente azienda immette in rete meno di 20 milioni di kWh ed ha chiesto il rimborso dei minori introiti al Fondo di Compensazione:
Società Elettrica Valgardena Bolzano.

d) Le seguenti aziende hanno avuto nel 1961 consumi medi per utente, nei due settori, superiori all'85 % dei corrispondenti valori nazionali:
Società Idroelettrica Alto Veneto - Calalzo Belluno); Società Elettrica Indel Bolzano; Azienda Municipalizzata di Modena Modena; Servizi Municipalizzati comune di Brescia Brescia; Azienda Autonoma Municipalizzata di San Remo - San Remo; Azienda Elettrica Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento); Società Elettrica Romagnola - Ravenna; Azienda Elettrica Municipalizzata del comune di Cremona Cremona; Ente Autonomo Volturno - Napoli.

(5594)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giovanni Borghi, Console onorario di Honduras a Como.

(5482)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Anatomia topografica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli è vacante la cattedra di « Anatomia topografica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5612)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex polveriera presidiaria » sita in località Brunetta del comune di Susa.

Con decreto interministeriale n. 206 del 6 marzo 1961, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « Ex polveriera presidiaria » sita in località Brunetta del comune di Susa, della superficie complessiva di mq. 6474.

(5580)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre successivo, registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 92, il ricorso straordinario proposto dal marittimo Megali Francesco avverso la deliberazione con la quale la Commissione centrale di 2° grado nella riunione del 22 settembre 1959 lo dichiarava permanentemente inidoneo alla navigazione, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato accolto.

(5579)

Fusione delle Compagnie portuali di Savona e di Vado Ligure

Con decreto 25 agosto 1962, n. 26, emanato a sensi dell'articolo 161 del regolamento al codice della navigazione, il direttore marittimo di Genova ha proceduto alla fusione, in unica Compagnia, della Compagnia portuale « Pippo Rebagliati » di Savona con la Compagnia portuale « Imbarchi e sbarchi » di Vado Ligure.

Il nuovo organismo assume la denominazione di « Compagnia sbarchi e imbarchi Pippo Rebagliati ». La decorrenza del provvedimento è fissata al 1° settembre 1962.

(5578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 1° ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,62	620,64	620,70	620,61	620,60	620,67	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,01	575,80	576,25	576,35	572,75	576 —	576,40	576,10	576,05	576 —
Fr. Sv.	143,46	143,42	143,35	143,415	143,42	143,50	143,42	143,45	143,50	143,40
Kr. D	89,68	89,67	89,70	89,685	89,60	89,67	89,69	89,70	89,67	89,65
Kr. N.	86,80	86,80	86,89	86,805	86,80	86,81	86,80	86,80	86,80	86,80
Kr. Sv.	120,51	120,49	120,45	120,495	120,45	120,50	120,50	120,50	120,51	120,50
Fol.	172,51	172,38	172,45	172,46	172,30	172,52	172,455	172,50	172,52	172,50
Fr. B.	12,47	12,477	12,47875	12,47375	12,47	12,43	12,478	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,67	126,685	126,65	126,66	126,665	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,36	1738,10	1738,35	1738,30	1738 —	1738,12	1738,25	1738,10	1738,15	1738,38
Dm. occ.	155,10	155,10	155,14	155,13	155,09	155,11	155,125	155,10	155,12	155,11
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,05375	24,045	24,05	24,055	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,67	21,66	21,72	21,685	21,60	21,68	21,67	21,70	21,68	21,68

Media dei titoli del 1° ottobre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,20
Redimibile 3,50 % 1934	95,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,685
1 Dollaro canadese	576,375
1 Franco svizzero	143,417
1 Corona danese	89,687
1 Corona norvegese	86,802
1 Corona svedese	120,497
1 Fiorino olandese	172,457
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,675
1 Lira sterlina	1738,275
1 Marco germanico	155,127
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,677

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1962, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 268, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 23 agosto 1959 dal signor Segré Giuseppe, residente in Genova, via dei Franzone, 1/1, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 278, presso l'avv. Stoppani Antonio, avverso la deliberazione n. 8316 del 1° agosto 1958 della Commissione per il riconoscimento delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti con la quale non venne accolta la domanda intesa ad ottenere, a termine dell'art. 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, il riconoscimento, ai fini della sua posizione assicurativa presso l'Ente nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, del periodo durante il quale ebbe a subire persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

(5557)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1962, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 267, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 19 ottobre 1960 dal signor Casazza Pasquale fu Vincenzo, elettivamente domiciliato in Rovigo, via Nino Belendo 20-*D*, presso il procuratore speciale signor Carità Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 1850122 del 2 marzo 1959 del Ministero del tesoro con il quale gli venne respinta la domanda di trattamento pensionistico di guerra perchè pervenuta oltre il 31 agosto 1952, ossia oltre il termine ultimo stabilito dall'art. 118 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

(5558)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta » del 31 agosto 1961.

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1961, n. 8.

Assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di risparmio di Torino e presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze e iniziative di interesse regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione, presso la Cassa di risparmio di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di lire due miliardi, da impiegare esclusivamente per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, delle spese straordinarie per le opere di pubblica utilità e provvidenze ed iniziative di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 9, in data 7 aprile 1961.

E' autorizzata l'assunzione, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, di un mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di lire un miliardo, da impiegare per il finanziamento, sul bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, delle spese straordinarie di cui al precedente comma.

Art. 2.

Gli importi dei mutui passivi di cui al precedente articolo potranno essere riscossi con uno o più prelevamenti di somme e saranno ammortizzati in venticinque annualità costanti da versarsi a rate bimestrali posticipate, decorrenti dal 1° gennaio 1963, comprensive del capitale e degli interessi al saggio del sei e cinquanta per cento all'anno.

Per il finanziamento delle spese — previste in annue L. 243.336.192 — per la restituzione delle somme mutuate e per il pagamento dei relativi interessi, saranno iscritti appositi capitoli di spesa negli stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963 e dei bilanci degli esercizi finanziari seguenti, per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui. Alla copertura delle relative spese annue si provvederà mediante il previsto incremento delle entrate annue proprie della Regione e, comunque, con eventuale riduzione delle spese straordinarie dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

L'ammortamento dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli sarà garantito mediante vincolo e rilascio di delegazioni di pagamento sulle entrate derivanti alla Regione dai proventi delle quote annuali di ripartizione delle entrate erariali previste dall'art. 2 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta.

Qualora si verifichi, per qualsiasi causa, l'impossibilità o la insufficienza della garanzia dell'ammortamento sui predetti cespiti delegati, l'ammortamento dei mutui sarà garantito anche mediante vincolo e delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie alle imposte sui terreni e sui fabbricati nonchè su altri idonei e vincolabili cespiti di entrata della Regione.

Art. 4.

I proventi dei mutui passivi di cui ai precedenti articoli saranno introitati su appositi istituendi capitoli della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.

Le spese per le opere di pubblica utilità, provvidenze ed iniziative da finanziare con il provento dei mutui passivi saranno impegnate su appositi istituendi capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, in esecuzione di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio regionale n. 9 in data 7 aprile 1961. Le spese per gli interessi passivi relativi ai prelevamenti di somme che saranno effettuati prima della decorrenza del piano di ammortamento graveranno sul capitolo 13 della parte SPESA del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 (Cap. 13: « Interessi passivi su mutui e su anticipazioni di cassa »).

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere alla stipulazione degli atti notarili per l'assunzione dei mutui passivi, di cui alla presente legge, in base alle condizioni generali di cui ai precedenti articoli nonchè in base alle altre eventuali condizioni particolari necessarie per il perfezionamento dei contratti di mutuo concordate con gli Istituti bancari mutuanti e approvate con deliberazioni della Giunta regionale. Con deliberazioni della Giunta regionale saranno pure approvate le stipulande convenzioni aggiuntive al vigente contratto di tesoreria regionale per vincolare e dare in carico al tesoriere regionale le necessarie tangenti di entrate regionali a garanzia dell'ammortamento dei mutui passivi.

Il Presidente della Giunta regionale è, altresì, autorizzato a sottoscrivere ed a rilasciare alla mutuante Cassa di risparmio di Torino gli atti di vincolo e di delegazione di pagamento sui proventi delle entrate regionali di cui al precedente articolo 3 a garanzia del pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui passivi di cui alla presente legge.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1961

MARCOZ

(5508)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1962, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 209, con cui è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione sulla legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato decreto dell'8 gennaio 1962, è così costituita:

Presidente:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Meregazzi dott. Renzo, consigliere di Stato;
Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato;
Flore dott. Giuseppe, consigliere di Cassazione;
Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Fabio Pellizzari, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1962

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1962
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 233

(5551)

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

Detto concorso sarà integrato a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
B) buona condotta.
C) idoneità fisica all'impiego.
D) compimento degli studi di istruzione obbligatoria.
E) possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

Si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, salvo, per il personale appartenente ad altre amministrazioni, quanto disposto dall'art. 1 relativamente al servizio prestato presso gli uffici della Corte.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) l'appartenenza ad una delle categorie di personale alle quali il concorso è riservato;
2) la data e il luogo di nascita;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;
10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

E' anche sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono allegarsi ogni titolo valido a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica automobilistica o guida di autoveicoli, nonchè tutti i documenti attestanti gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati e tutti gli altri titoli, di cui il candidato ritenga potersi avvalere ai fini della partecipazione al concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretario generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite d'ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretario generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrata, per la sola prova di idoneità tecnica, da un funzionario della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, designato dal Ministero dei trasporti.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato ed a quella d'idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intederanno superate se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e d'idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati gli avvisi, senza carico di ulteriori ricerche. Tali avvisi saranno spediti non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica. L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame di idoneità tecnica consisterà in una prova pratica di guida e in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza, da parte del candidati, sia della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo, sia delle norme del Codice della strada.

Per essere ammessi a sostenere le menzionate prove i concorrenti dovranno essere muniti della patente di guida almeno della categoria « C » conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorno dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimneto della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 300 (o attestato di servizio in bollo da L. 100, per i dipendenti civili non di ruolo);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato, rilasciato in carta legale, dalla competente prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria C;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

h) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, a' termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare: in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terbo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1962
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 247. — CESSARI

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Pastrengo n. 1. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . chiede nella sua qualità di (1) . . . . . di essere ammesso al concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 14 settembre 1962.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . .;
3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . . .;
4) è in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;
5) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: . . . .;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
9) allega i sottoindicati documenti . . . .

Roma, lì . . . .

(Firma) (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Indicare la qualità che, ai sensi dell'art. 1 del bando, dà titolo alla partecipazione al concorso.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal Segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5505)

Concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

Detti posti sono ripartiti come segue:

n. 1 agente specializzato nella manutenzione e riparazione degli impianti idraulici di riscaldamento e di condizionamento di aria;

n. 1 agente specializzato in impianti elettrici, telefonici e di sollevamento (ascensori);

n. 1 agente specializzato in falegnameria;

n. 1 agente foto incisore per xerografia;

n. 1 agente impressore per offset su macchina rotaprint;

n. 3 agenti autisti, in possesso della patente di guida per autoveicoli, appartenenti almeno alla categoria « C ».

Detto concorso sarà integrato a norma dell'art. 190 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica. Quest'ultima consisterà, tranne che per gli aspiranti agenti autisti, in un saggio di lavoro vertente sulle specializzazioni prescelte dai candidati.

L'esame di idoneità tecnica per gli aspiranti agenti autisti consisterà, invece, in una prova pratica di guida e in una prova orale, intesa ad accertare la conoscenza da parte del candidato sia della teoria dei meccanismi che compongono l'autoveicolo, sia delle norme del Codice della strada.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e salariati di ruolo dello Stato;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego.

E) compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

F) possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C », limitatamente agli aspiranti agenti autisti.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno nel quale e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) per quale delle specializzazioni indicate nel precedente art. 1 intendono concorrere.

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) gli aspiranti agenti autisti dovranno, altresì, indicare, nelle domande, gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C » di cui sono in possesso, con la precisazione della data, in cui la stessa è stata conseguita, e dell'uso per cui è stata rilasciata.

10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titolo valutabile ai fini del concorso, e cioè attestazioni su servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Parimenti non si terrà conto delle domande sprovviste della autenticazione di cui al precedente art. 4 e di quelle che non contengano le indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed integrata, per la sola prova di idoneità tecnica e per ogni specializzazione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica degli Uffici tecnici erariali o da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Ministero dei lavori pubblici o da un funzionario della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile o da un impiegato della carriera di concetto del Ministero della difesa-Esercito, ruolo dei capitecnici del Servizio di artiglieria, genio e motorizzazione, designati dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Art. 7.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato ed a quella d'idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intederanno superate se il concorrente non avrà riportato almeno la votazione di 6/10 in ciascuna di esse.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nelle prove di scrittura sotto dettato e d'idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Del luogo e del giorno della prova pratica suddetta sarà data comunicazione, ai candidati ammessi, al recapito da essi indicato nella domanda, al quale esclusivamente saranno, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzati gli avvisi, senza carico di ulteriori ricerche. Tali avvisi saranno spediti non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova; della data e del luogo di svolgimento della prova pratica verrà data notizia nel medesimo termine anche nella *Gazzetta Ufficiale*.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica. L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agl'interessati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le menzionate prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) libretto ferroviario (o tessera ferroviaria di nuovo tipo).

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono fare pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decandenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 300, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100 (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100;

d) certificato, su carta bollata da L. 100, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

f) certificato, rilasciato in carta legale, dalla competente prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C ».

Detto documento deve essere prodotto solo dai candidati che concorrono per i posti di autista;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare su carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 100;

h) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dello art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 300.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1962

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1962
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 248. — CESSARI

ALLEGATO

(Schema di domanda in bollo da L. 200)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale Via Pastrengo n. 1. — ROMA

Il sottoscritto .
nato a (provincia di .)
il e residente dal (1) .
in (provincia di .)
via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 14 settembre 1962 dichiarando di voler concorrere per il posto (o per i posti) di (2) .

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) .;

3) non ha riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del titolo di studio di . conseguito in data presso .;

5) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria (solo per i candidati che concorrono per i posti di autista);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni: .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 71957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) allega i sottoindicati documenti: . . . .

Roma, lì

(Firma) (6) .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare la specializzazione.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5506)

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami ad un posto di ragioniere in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 248 del 24 luglio 1962 della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli Uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo ragioneria della sede centrale, del gruppo *A*, grado gerarchico 7° dell'Opera, già X dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in economia e commercio;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi di famiglie numerose.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 1° dicembre 1962.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente avviso.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento

istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, sia di età non superiore ai 30 anni.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazioni che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 878.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'Amministrazione e contabilità dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche;

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

10) legislazione amministrativa con speciale riferimento all'O.N.M.I.;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della Commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell'Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni

a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ragionieri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale previsto per i posti predetti. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 7° del personale dell'Opera, già X dello Stato, gruppo *A*, del ruolo ragioneria, della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 1° settembre 1962

Il presidente: prof. G. CARONIA

Il direttore generale: avv. C. CUTTITTA

(5503)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esame e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva, per il servizio della repressione frodi, riservato al personale in servizio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1962, registro n. 12, foglio n. 343, con il quale veniva bandito il concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di vice assistente tecnico (coefficiente 157) nel ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva per il servizio delle repressioni frodi, riservato al personale in servizio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173 dell'11 luglio 1962;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:
Scandura dott. Antonino, ispettore generale.

Componenti:
Maziotti Di Celso dott. Pietro, sperimentatore capo;
Magrini dott. Carlo, direttore di divisione;
Saladini dott. Corrado, direttore di sezione;
Paiella dott. Achille, ispettore superiore.

Svolgerà le funzioni di segretario il consigliere di 1ª classe dott. Rolando Gnocchini.

Ai predetti competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1962
Registro n. 17 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 35

(5531)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio permanente qualificato di 2ª categoria presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il n. 6 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1962, pubblica il decreto ministeriale 16 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 290, che dichiara il vincitore del concorso ad un posto di operaio permanente qualificato di 2ª categoria presso la Zecca con la qualifica di stampatore e patinatore di medaglie, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1960.

(5560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° aprile 1962, n. 10551, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960;

Visto che il dott. Paolo Domenicali vincitore della condotta di Abbadia San Salvatore, ha rinunciato al posto stesso;

Ritenuto di dover assegnare la condotta resasi disponibile ad altro concorrente che segue il predetto in graduatoria;

Interpellati nell'ordine gli interessati e preso atto della rinuncia del dott. Mario Rossetti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo ultimo delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Franco Manganelli è dichiarato vincitore della condotta di Abbadia San Salvatore (2ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 11 settembre 1962

Il medico provinciale: JERVOLINO

(5351

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4825 in data 3 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto per i comuni di Manduria, Mottola e Palagiano;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del dott. Michele Tortorelli da componente della predetta Commissione, in quanto rinunciatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Storella, medico condotto del comune di Manduria è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 22 settembre 1962

Il medico provinciale: CLERICÒ

(5501)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 888 in data 14 giugno 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1960, bandito con provvedimento n. 774 del 4 aprile 1961;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del dott. Gaetano Ariano da presidente della suddetta Commissione in quanto promosso prefetto e trasferito in altra sede;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Barbato, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1960, in sostituzione del dottor Gaetano Ariano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio.

Bergamo, addì 20 settembre 1962

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(5502)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assegnazione di farmacie nella provincia di Brindisi.

IL MEDICO PROVINCIALE

Con decreti n. 3619 del 25 luglio 1962 e pari numero del 28 luglio 1962, pubblicati nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi n. 10 del 17 agosto 1962, sono state rese note le graduatorie relative al concorso per l'assegnazione di farmacie in Brindisi e Provincia, bandito con decreto del medico provinciale n. 2735 del 30 giugno 1961.

Brindisi, addì 18 settembre 1962

Il medico provinciale: BARNABA

(5535)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 138 del 23 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42 del 16 febbraio 1962 e nel Foglio annunzi legali n. 47 del 7 febbraio 1962, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, per il decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1961 è costituita come appresso:

Presidente:

Li Gotti dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;

Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Fragalà dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Ministero della sanità - Ufficio del veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 22 settembre 1962

Il veterinario provinciale: VACCARO

(5536)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.